

**DIRETTIVA 7 marzo 2012: Cittadinanza -  
Trasferimento ai prefetti della competenza ad  
emanare i provvedimenti di acquisto della  
cittadinanza per matrimonio. (12A04741)**

(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012)

Ai sigg.ri prefetti

Al sig. Commissario del Governo per la  
provincia autonoma di Trento

Al sig. Commissario del Governo per la  
provincia autonoma di Bolzano

Al sig. Presidente della Regione autonoma  
Valle D'Aosta

Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell'interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.

E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornera' a crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.

In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

Al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa, e' giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.

Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi perche' la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell'autorità politica, transiti alla dirigenza, in conformita' alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.

Nessuna variazione di competenza e' ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo

status civitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da inserirli nel ristretto novero di quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dira' in seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto piu' di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera a) e b), della medesima legge).

La competenza rimarra' in capo al Ministro dell'interno nella sola ipotesi in cui, durante l'istruttoria, vengano in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c), della legge n. 91).

E cio' innanzitutto perche', nella fattispecie, la preclusione all'acquisto della cittadinanza non e' ancorata all'oggettivita' di una sentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusive della cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio latamente discrezionale circa la compatibilita' di atti, comportamenti ecc. dell'aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione.

In secondo luogo perche' durante l'istruttoria occorre chiamare in causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini di legge, il parere dell'Alto Consesso deve essere richiesto dal Ministro dell'interno, ragion per cui il provvedimento finale, non importa se di accoglimento o di diniego, non puo' che ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il dirigente ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria e' intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Tale orientamento e' conforme alle posizioni gia' espresse dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.

Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:

A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua rielezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza e', invece, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.

Il nuovo assetto di competenze operera' a decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioni all'organizzazione degli uffici e alle procedure in uso;

B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A), resta ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lettera c) dell'art. 6 della legge n. 91 o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono;

C) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione sovrintendera' alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi

esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà, anche attraverso incontri sul territorio o in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l'aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

La presente direttiva ha come ratio l'ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso l'accorpamento nel Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.

Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l'impegno al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana.

In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione è circostanza che qualifica ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio.

Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla puntuale applicazione della direttiva e alla sua diffusione ai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

Roma, 7 marzo 2012

Il Ministro:  
*Cancellieri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012  
Interno, registro n. 2, foglio n. 354